

Oggetto

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Testo

**DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI**

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

L'art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, si forniscono le prime istruzioni di carattere operativo.

1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici

Il comma 3 dell'art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

- a) «pensione di vecchiaia»,
- b) «pensione anticipata»,

La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata "pensione di vecchiaia".

2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012

Per l'anno 2012, e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito a decorrere da tale data, per l'accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti:

PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI DI ACCESSO PER L'ANNO 2012

ETA' ANAGRAFICA - 66

DONNE - 62

UOMINI - 63 E MEZZO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

IN ANNI - 20

IN SETTIMANE - 1040

GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE

LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA

GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E

GESTIONE SEPARATA

PENSIONE ANTICIPATA

GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,
LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
REQUISITO CONTRIBUTIVO

DONNE - 41 anni e un mese

UOMINI - 42 e un mese

3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata

Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva

Il comma 6 dell'articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.

Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.